Università di Genova | DDG DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

PROF. MITJA GIALUZ

(*Ordinario di Diritto processuale penale nell'Università di Genova*
Professore a contratto di Diritto processuale penale nella Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli – LUISS)

CAMERA DEI DEPUTATI – COMMISSIONE GIUSTIZIA

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024 – AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 102: DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO PENALE NONCHÉ IN MATERIA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E DISPOSIZIONI PER LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Signor Presidente,
Deputate e Deputati,
ringrazio per avermi invitato a svolgere alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo contente correttivi alla riforma Cartabia.

1. Introduzione

Sul piano metodologico, va considerato con favore che il Governo abbia adottato dei correttivi al d.lgs. n. 150/2022, così come previsto dall'art. 1, comma 4, della stessa l. 134/2021: si tratta di uno schema di decreto che tiene conto dell'esperienza applicativa maturata e, in particolare, come riconosce la stessa relazione di accompagnamento, «dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa».
In effetti, si interviene anzitutto su **norme che hanno generato problemi applicativi**: un esempio paradigmatico è quello della rettifica del nuovo art. 420-*quater* c.p.p. in relazione all'udienza fissa di prosecuzione del giudizio in assenza. Il riferimento al primo giorno non festivo del mese di **settembre** ha generato perplessità nella prassi, posto che si tratta di una giornata che ricade nel periodo di sospensione feriale; opportunamente, dunque, l'art. 2, comma 1, lett. f dello schema di decreto in esame prevede la prosecuzione nel primo giorno non festivo del mese di **ottobre.**
Analogo tenore ha l'intervento sull'art. 656 c.p.p.: nella prassi, la possibilità per il **giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la nuova attenuante** prevista dall'art. 442, comma 2-*bis*, c.p.p. aveva suscitato (comprensibilmente) alcune perplessità alla luce dei principi generali. A ragione, dunque, l'art. 2, comma 1, lettera dd) del testo in

esame introduce un comma 3-bis, che prevede espressamente che il giudice dell'esecuzione «**procede d'ufficio** prima della trasmissione dell'estratto del provvedimento divenuto irrevocabile».
Infine, vi erano **norme frutto di refusi dettati evidentemente dalla fretta del legislatore delegato:** si pensi alla previsione – contenuta nell'art. 408 c.p.p. – dell'avvertimento all'indagato circa la facoltà di accedere alla giustizia riparativa in sede di archiviazione. Sin dalla lettura a caldo[1] avevamo rilevato che – siccome, come noto, non è previsto alcun avviso all'indagato in caso di archiviazione – la norma fosse frutto di un vero e proprio refuso: ciò che è stato riconosciuto dalla stessa relazione di accompagnamento[2] e, quindi, assai ragionevolmente lo schema di decreto correttivo ha espunto il riferimento all'indagato dall'art. 408, comma 3, c.p.p. lasciando il solo onere informativo a favore della persona offesa.
Si tratta solo di alcuni tra i tantissimi esempi di modifiche, magari di dettaglio, ma opportune per risolvere aporie o difficoltà interpretative. È un metodo corretto basato sul monitoraggio che avrebbe dovuto essere applicato anche in altre circostanze: insomma, si sarebbe dovuto attendere i risultati dell'applicazione pratica anche di altri istituti prima di intervenire per abrogarli (penso in particolare all'improcedibilità, che stava dando risultati eccezionali per quel che riguarda l'abbattimento del *disposition time* in appello[3]). In questo caso, non si può che salutare positivamente questo schema di decreto legislativo, che ha **davvero natura correttiva: l'impianto della riforma operata con il d.lgs. 150/2022 viene rispettato e si introducono modifiche a molte disposizioni, ma dall'impatto tendenzialmente limitato.**

2. Profili critici nelle proposte di correttivi

A fronte delle tantissime disposizioni toccate, mi concentrerò principalmente sulle modifiche che interessano le norme processuali. Visti i limiti di tempo, mi limiterei a segnalare le previsioni che sollevano alcuni **profili critici**.

2.1. Un'occasione perduta: la riscrittura dei meccanismi di sblocco della stasi

Uno degli interventi più significativi rispetto all'impianto del d.lgs. 150/2022 è rappresentato dalla modifica del **sistema di sblocco della stasi** al termine delle indagini

[1] Sia consentito rinviare a M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022, p. 16.
[2] Così, la *Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134*, p. 40.
[3] Cfr. G.L. GATTA – M. GIALUZ, *Riforma Cartabia e durata media del processo penale: - 29% nel primo semestre del 2023. Raggiunto (al momento) il target del PNRR. I dati del monitoraggio statistico del Ministero della Giustizia*, in *Sist. pen.*, 6 novembre 2023.

preliminari. Va riconosciuto che si tratta senza alcun dubbio di uno dei meccanismi riusciti peggio dell'intera riforma. Com'è stato efficacemente scritto, la disciplina introdotta con la riforma Cartabia appare «verbosa, kitsch, complicatissima, ricca d'adempimenti oziosi, ingolfata da termini d'ogni lunghezza, tutti ordinatori, votata all'ineffettività ed anzi destinata a produrre ulteriori rallentamenti; per finire, dissonante dalla legge delega: quest'ultima puntava, assai chiaramente, **sul giudice per le indagini preliminari** (art. 1 comma 9 lettera g l. 27 settembre 2021, n. 134); il decreto lgs. N. 150 puntava, altrettanto chiaramente, **sul procuratore generale** (artt. 412, 415 bis, commi 5 bis e 5 ter, 415 ter comma 2 e 4, 127 disp. att.): due idee inconciliabili»[4].
Alla luce di tale valutazione appare certamente positiva la riscrittura che semplifica, almeno apparentemente, la disciplina: in particolare, risulta condivisibile l'alleggerimento dell'art. 415-*bis* c.p.p., che era divenuto una sorta di norma *omnibus*. Se a tale disposizione viene affidata la disciplina della fisiologia della chiusura delle indagini, le ipotesi patologiche trovano regolamentazione e rimedi nel solo art. 415-*ter*, che viene integralmente riscritto. Giova anticipare che anche l'attribuzione al giudice per le indagini preliminari, in luogo del procuratore generale, dell'autorizzazione alla proroga del deposito degli atti va salutata positivamente.
A fronte di queste novità positive residuano però **problemi e aporie**.

Il **primo problema** è rappresentato dal richiamo contenuto nel secondo comma del nuovo art. 415-*ter* ai **termini di cui all'art. 407-*bis*, comma 2**. Se ne comprende ovviamente la *ratio* – posto che la norma disciplina l'ipotesi dell'inerzia nella *discovery*, questa si manifesta solo all'esito del cd. periodo di riflessione – ma il risultato, rispetto alla versione attualmente vigente, è che si rischia di generare un ulteriore allungamento delle indagini pari a **9 mesi:** se in forza dell'attuale art. 415-*bis*, comma 5-*bis*, c.p.p. il pubblico ministero è onerato di richiedere al procuratore generale il differimento entro la scadenza del termine delle indagini, secondo la nuova formulazione la richiesta andrebbe avanzata (assai opportunamente) al giudice per le indagini preliminari, ma soltanto alla scadenza del periodo di riflessione. Il che significa che, almeno per i reati di cui all'art. 407, comma 2, si potrebbe arrivare **all'abnormità di quattro anni e sei mesi prima che il pubblico ministero sia costretto a decidere se esercitare o meno l'azione penale**: 24 mesi di indagini, più 9 mesi di riflessione, più altri 12 mesi di differimento e poi altri eventuali 9 mesi (per un'altra possibile riflessione all'esito dell'invio dell'art. 415-*bis* c.p.p., comunque indispensabile in vista dell'esercizio dell'azione penale a' sensi dell'art. 416, comma 1, c.p.p.). Si propone allora di ripristinare il **richiamo al termine di cui all'art. 405, comma 2:** insomma, la richiesta di differimento dovrebbe essere avanzata dal pubblico ministero prima della scadenza del termine di indagini e non di quello di riflessione. Oppure, in alternativa, chiarire espressamente che dopo il differimento non vi è più il termine di riflessione.

[4] Così, A. CAMON, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, in *Arch. pen.*, 2023, p. 3.

Il **secondo problema** è costituito da un **potenziale eccesso di delega**: nel nuovo art. 415-*ter*, comma 2, viene inserita una nuova ipotesi di differimento (lett. *c*) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a **reati connessi** ai sensi dell'articolo 12 o **collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2,** per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-bis, comma 2. Non mi pare vi sia alcuna copertura normativa di tale fattispecie nell'art. 1, comma 9, lett. *f* della legge-delega.

Il **terzo problema** riguarda specificamente quello che si può definire **rimedio alla stasi in senso stretto o stasi propulsiva**. A leggere il testo del comma 4 dell'art. 415-*ter* viene in mente il proposito di Ugo Foscolo che, incaricato di redigere il codice penale militare della Repubblica Cisalpina, aveva dichiarato l'intenzione di utilizzare «uno stile **rapido, calzante, conciso, che non lasci pretesto all'interpretazione delle parole**, osservando che assai giureconsulti grandi anni e assai tomi spesero per commentare leggi confusamente scritte. Si baderà ancora a una **religiosa esattezza della lingua italiana**»[5]. Nonostante le buone intenzioni del legislatore delegato, nel nuovo comma 4 si fa davvero fatica a riscontrare questa "religiosa esattezza". La disposizione appare una sorta di manifesto all'illeggibilità posto che vi sono ben cinque periodi in un unico comma; ma, quel che più conta, sono giustapposti due frasi contraddittorie: nella prima parte si consente al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, si prevede che ordini al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale; nella seconda parte si richiama invece i casi di differimento del comma 2. Ora, viene da chiedersi anzitutto quando le ragioni del ritardo non sono giustificate; ciò si verifica solo quando sussistono le esigenze indicate nel comma 2? E, ancora, se effettivamente le ragioni sono giustificate, cosa fa il giudice? Verrebbe da credere che differisce il deposito ai sensi del comma 2.

Il **quarto problema** riguarda il **quinto comma del nuovo art. 415-*ter***: viene da chiedersi che senso ha mantenere in capo al Procuratore generale il potere di intimare al pubblico ministero di attivarsi; si è infatti conservato il potere di avocazione ed è quello il rimedio di cui dispone; una volta chiamato in causa per rimediare alla stasi il giudice per le indagini preliminari – in linea con quanto previsto dalla legge-delega – non pare abbia molto senso mantenere anche l'iniziativa del procuratore generale.

L'**ultimo profilo problematico** riguarda il rapporto tra ***discovery* patologica dell'art. 415-*ter* e avviso di cui all'art. 415-*bis***: ovviamente, laddove il pubblico ministero non opti per l'archiviazione sarà indispensabile far precedere l'azione penale dall'avviso di

[5] Il passo è riportato da B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Torino, 2001, p. 99.

conclusione (arg. *ex* art. 416 c.p.p.). Ha senso allora moltiplicare gli avvisi e le conseguenti notificazioni? Non sarebbe stato meglio coordinare i due istituti prevedendone l'equipollenza?

Insomma, per quel che riguarda lo sblocco della stasi, il correttivo si configura come una **vera occasione persa**. Si sarebbe potuto, in attuazione della stessa delega, plasmare una serie di rimedi diversi rispetto a patologie che sono differenti: da un canto, si colloca infatti l'inerzia nella *discovery* e, dall'altro, la stasi decisionale. La prima avrebbe potuto essere disciplinata in una prima disposizione, contenente la disciplina del differimento. La seconda avrebbe potuto trovare regolamentazione in una disposizione a parte, diretta a disciplinare l'intervento del giudice.
Peraltro, tanto nel d.lgs. n. 150 quanto nello stesso schema di correttivo, il giudice per le indagini preliminari interviene **solo ed esclusivamente su istanza della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa**, mentre la direttiva di cui all'art. 1, comma 9, lett. g) – che prescrive di prevedere "in ogni caso" rimedi alla stasi mediante il coinvolgimento del g.i.p. – avrebbe richiesto un intervento più coraggioso, magari con una norma di chiusura che prevedesse un **intervento ufficioso del giudice**. Questo appare possibile sfruttando la tecnologia: nel momento in cui partirà effettivamente il processo penale telematico, non dovrebbe essere troppo complicato prevedere un *alert* per il giudice se, dopo un certo periodo dalla scadenza del termine di riflessione, il fascicolo giace ancora nell'armadio e contemplare quindi un intervento di chiusura del sistema.
In quest'ottica, la proposta è quella di inserire un ultimo comma nell'art. 415-*ter* dal seguente tenore:
6. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni mese al giudice per le indagini preliminari l'elenco dei procedimenti per i quali sono decorsi diciotto mesi dalla scadenza del termine per le indagini preliminari e ancora non è stata richiesta l'archiviazione né esercitata l'azione penale. Il giudice ordina al pubblico ministero di adottare i provvedimenti necessari alla chiusura delle indagini preliminari.

2.2. Il ridimensionamento (assai inopportuno e intempestivo) dell'udienza di *sentencing*

La seconda modifica rilevante introdotta dallo schema di correttivo è contenuta nell'**art. 2, comma 1, lett. *v*** e riguarda il ripensamento dell'**udienza di *sentencing*** disciplinata dall'**art. 545-*bis* c.p.p.** Come noto, si tratta di una delle novità più significative, sul piano culturale, dell'intera riforma Cartabia perché ha introdotto nell'ordinamento italiano un germe inedito di processo bi-fasico. La completa riscrittura del primo comma della disposizione appena richiamata, desta più di qualche perplessità, per la semplice ragione che i dubbi interpretativi erano in fase di risoluzione

e il meccanismo stava iniziando a dare i suoi frutti, anche sul piano statistico. Secondo l'ultima rilevazione del Ministero della Giustizia di metà gennaio 2024 risultavano applicate **quasi 2.000 pene sostitutive**[6]: un numero non enorme ma assai significativo se si analizza il dato si partenza e il *trend.* Alla fine di maggio 2023 le pene sostitutive applicate erano soltanto 98[7] e a metà novembre già 1472[8]: ciò significa che, negli ultimi due mesi dell'anno, si è registrato un **incremento del 34% rispetto al dato di novembre**.
Nonostante questi dati molto promettenti, il Governo ha inteso metter mano alla disciplina dell'art. 545-*bis* c.p.p. Con una serie di modifiche che destano perplessità.

Anzitutto, suscita riserve il **superamento dell'obbligatorietà dell'avviso** alle parti della sospendibilità della pena: nella versione attualmente vigente esso era subordinato a un mero **vaglio astratto di ammissibilità** (si doveva in sostanza valutare solo l'assenza delle condizioni soggettive ostative alla sostituzione, di cui all'art. 59 legge n. 689/1981) e, quindi, con una pena sotto i quattro anni si doveva necessariamente aprire questa fase di discussione sulla possibilità di sostituirla. La modifica del comma 1 prevede invece che il dibattito sul punto si apra solo se il giudice ritiene concretamente applicabile la pena sostitutiva. Il rischio evidente è che il giudice, per risparmiare sui suoi tempi effettui un vaglio implicito negativo; con la conseguente riduzione sensibile del tasso di applicazione della pena sostitutiva in primo grado e (magari) il recupero in grado di appello. Con buona pace dell'efficienza complessiva del sistema.

In secondo luogo, risulta inopportuna la cancellazione del **riferimento alla non sospendibilità** della pena irrogata: questo aveva infatti una funzione pedagogica e chiariva il rapporto tra due istituti (sospensione condizionale e pene sostitutive) da sempre controverso.

Infine, l'eliminazione dell'avviso e della conseguente manifestazione del consenso, fa sorgere il **problema pratico di quando verrà dato il consenso**. Nel nuovo sistema questo viene inserito tra i presupposti delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria (con una modifica dell'art. 58 l. 689/1981), ma il problema è tutto processuale: quando

[6] V. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Adulti in area penale esterna Analisi statistica dei dati*, 15 gennaio 2024, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_15.01.2024_G.pdf, p. 5.
[7] V. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Adulti in area penale esterna Analisi statistica dei dati*, 31 maggio 2023, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_31.05.2023__Corretta_G_da_sosstituire.pdf, p. 6.
[8] V. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Adulti in area penale esterna Analisi statistica dei dati*, 15 novembre 2023, in https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Adulti_in_area_penale_esterna_15.11.2023_G.pdf, p. 5.

viene manifestato il consenso? La risposta non viene dalla norma ma dalla prassi: si potrebbe esprimerlo nelle conclusioni in dibattimento; ma si tratta di una soluzione che sembra stridere con il **diritto di difesa**, perché si costringe l'avvocato ad anticipare nella fase di **discussione sulla responsabilità una volontà che attiene alla tipologia di pena**. Anche qui il rischio è che il difensore non lo faccia e poi, per non precludersi la sostituzione, la chieda mediante apposito atto di appello. In fondo, la stessa **modifica dell'art. 598-*bis* che disciplina specificamente l'applicazione della pena sostitutiva in appello** va in tale direzione: una direzione irragionevole perché si finisce per incentivare l'operatività in appello di una pena che andrebbe invece applicata in primo grado.

In definitiva, la modifica relativa all'udienza di *sentencing* appare frutto di una certa ritrosia, espressa da molti giudici di merito, di riappropriarsi di un compito che dovrebbe invece spettare loro, ossia quello della commisurazione della pena. Siccome nella prassi si è diffusa la sensazione che **l'avviso dell'art. 545-*bis* farebbe perdere tempo inutilmente, si scardina il meccanismo**. In realtà, così non è: l'efficienza va valutata non con riguardo alla singola fase (in una sorta di monadismo giudiziario), ma estendendo l'analisi all'intero sistema. Non esclusa la fase dell'esecuzione: è del tutto evidente che l'implementazione delle pene sostitutive aveva l'obiettivo di **ridurre il fenomeno patologico dei liberi sospesi e, in definitiva, il ricorso alla pena carceraria**. Non appare allora lungimirante indebolire il meccanismo dell'art. 545-*bis* c.p.p. proprio all'esito di un anno, il 2023, in cui – secondo uno studio recentissimo del Garante delle persone detenute[9] – si è registrato un **aumento della popolazione detenuta di 3.985 persone** (con un tasso quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti.

2.3. L'erronea giustapposizione della nuova regola di giudizio alla vecchia nell'udienza preliminare del processo agli enti

Un terzo profilo di dubbia ragionevolezza concerne **l'art. 7, comma 1, lett. b**, che mira a estendere **la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, al procedimento agli enti**. Se l'obiettivo è più che meritevole (anche se la giurisprudenza ha già risolto il problema, stabilendo che si applica in effetti la nuova regola anche agli enti), la modifica proposta non è affatto condivisibile. Secondo il nuovo art. 61 del d.lgs. 231 «il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a

[9] GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE – UNITÀ ORGANIZZATIVA "PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ IN AMBITO PENALE", *Analisi storica 2020-2024 sul sovraffollamento negli Istituti penitenziari*, a cura di Emanuele Cappelli e Giovanni Suriano, in *Sistema pen.*, 22 gennaio 2024, p. 4.

sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente, **ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna».** Non pare abbia alcun senso **aggiungere la nuova regola di giudizio alla vecchia, con il rischio di creare confusione.** Si suggerisce invece di **sostituire la nuova regola – «ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna» – alla vecchia («o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente»).**

3. Proposta di integrazione relativa al potere di revoca delle pene sostitutive

L'art. 62 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lettera m) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, disciplina l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare. Il primo comma prevede che il magistrato di sorveglianza competente verifichi l'attualità delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, imposte con la sentenza di condanna. Così, ad esempio, verificherà l'attuale disponibilità del domicilio indicato come luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, ovvero la necessità di mantenere la previsione del controllo con braccialetto elettronico. Tale verifica precede l'esecuzione della pena e può concludersi, ai sensi del primo comma dell'art. 62 l. n. 689/1981, con un duplice e alternativo esito: la conferma delle prescrizioni imposte con la sentenza oppure, ove necessario, la modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni della pena. **Non è tuttavia disciplinata una diversa ipotesi,** già presentatasi nella prassi: quella in cui nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di condanna e la valutazione del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti **fatti nuovi che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale**, tale da non poter essere neutralizzata attraverso una mera modifica di modalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 della l. n. 689/1981, in attuazione della legge delega, l'imposizione di prescrizioni è un presupposto necessario per «assicurare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Le pene sostitutive non possono essere applicate dal giudice di cognizione quando tale pericolo non può essere fronteggiato attraverso opportune prescrizioni.
Ebbene, l'attuale formulazione dell'articolo 62 della legge 689 del 1981 consente al magistrato di sorveglianza, in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale, di modificare le prescrizioni e le modalità esecutive, aggravandole, ma **non di revocare la pena stessa**, come ragionevolmente deve accadere quando non sia sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni. Per tale ragione, si propone di aggiungere un periodo al primo comma dell'art. 62, che

consente in tale ipotesi di revocare la pena sostitutiva attraverso la procedura prevista dall'art. 66. La formulazione potrebbe essere la seguente:

All'articolo 62, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:

Quando, per fatti sopravvenuti alla sentenza di condanna, la modifica delle modalità di esecuzione e delle prescrizioni della pena non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, il magistrato di sorveglianza può revocare la pena sostitutiva, che si converte nella pena detentiva sostituita. Si applica il terzo comma dell'articolo 66.

Con perfetta osservanza

Trieste, 23 gennaio 2024

Mitja Gialuz